

Avv. Ettore Corsale
Via Giovanni Bettolo, 17 - 00195 Roma
Tel. (-39) 0639749671 Fax (-39) 0637511142
ettorecorsale@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

Per il Prof. **Carmelo Princiotta** (CF: PRNCML77E23F158M), nato a Messina il 23/05/1977 residente in Piraino (ME) Contrada Iannello 7, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Bettolo 17, presso lo studio dell'Avv. Ettore Corsale (CF: CRSTTR71C12H501D) pec: ettorecorsale@ordineavvocatiroma.org fax: 06.37511142, che lo difende giusta procura speciale, raccolta su foglio separato e allegata al presente ricorso

Contro

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato

L'**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato

E nei confronti della controinteressata

Prof.ssa **Elisa Ponzo**, residente in Roma Via Tuscolana 1359;

Per l'annullamento

Del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 321 del 05/07/2017 (doc n. 1) recante la graduatoria generale di merito rettificata per l'ambito disciplinare AD04 comprensivo delle classi di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A022 – italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado, già approvata con proprio decreto n. 118 del 24/03/2017 (doc n. 2), relativamente al Concorso Docenti 2016 bandito con DDG 106 del 23/02/2016 (doc n. 3);

Dei verbali della Commissione esaminatrice con i quali sono stati approvati gli eventuali sub criteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e prodotti dal ricorrente di contenuto ed estremi ignoti;

Per quanto occorre possa del silenzioso rigetto formatosi sulle molteplici istanze proposte dal ricorrente per l'attribuzione del corretto punteggio ai propri titoli;

Dei verbali delle sedute della commissione che hanno portato alla revisione della graduatoria di merito impugnata;

Di tutti gli atti presupposti, contestuali, successivi o comunque connessi all'atto impugnato, anche di carattere generale, benché non conosciuti dal ricorrente.

Premesso che

Il ricorrente, avendo proposto istanza di partecipazione al concorso per titoli ed esami indetto con DDG n. 106 del 23/02/2016 a firma del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del MIUR, in data 7 ottobre 2016 inviava a mezzo PEC la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale elencava i titoli posseduti, allegando altresì le certificazioni attestanti la formazione ricevuta e l'attività di docenza svolta, nonché l'elenco delle pubblicazioni (doc n. 4).

Con Decreto DDG n. 118 del 24/03/2017 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per il Lazio del MIUR approvava la graduatoria di merito della classe di concorso considerata collocando il ricorrente nella posizione n. 246/859, con un punteggio attribuito pari a 85,4.

In particolare, il punteggio assegnato al ricorrente si componeva dei seguenti punteggi: Scritti: 36,8; Orale: 39; Titoli: 9,6. Ciò si evince chiaramente dai contenuti della graduatoria allegata al Decreto n. 118 già citato.

Il punteggio attribuito per i titoli al prof. Princiotta non tiene conto dei titoli dallo stesso portati all'attenzione della Commissione giudicatrice ed è assolutamente troppo basso. Il punteggio così assegnato al ricorrente, infatti, tiene conto esclusivamente del Tirocinio Formativo Attivo ma non del Dottorato di ricerca dallo stesso conseguito, del Master, dei periodi di servizio svolti quale docente e delle pubblicazioni dello stesso.

I punteggi da assegnare ai concorrenti per i titoli sono espressamente previsti dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 94 del 23/02/2016 (doc n. 5).

Tale decreto distingue i punteggi assegnabili ai candidati per tipologie.

Il primo gruppo, quello sub A.2 (A.1 afferisce ai concorsi per la scuola primaria), attiene al possesso dell'abilitazione, che è anche requisito di accesso.

Nel gruppo sub A.2.1 troviamo il punteggio da assegnare al concorrente con abilitazione specifica, parametrato al voto ottenuto in quella sede.

Nel gruppo A.2.2 è prevista l'assegnazione di ulteriori 5 punti nel caso l'abilitazione sia stata conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami.

Con riferimento a ciò sono stati assegnati al ricorrente 4,60 punti per il criterio sub A.2.1 (il voto di abilitazione è 98/100; applicando la formula prevista dal Decreto si avrà: $98 - 75 = 23$; $23:5 = 4,6$) e 5 punti per il criterio A.2.2, trattandosi di abilitazione conseguita attraverso la frequenza e il superamento di un Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso A011 (ex A051), A012 (ex A050) e A022 (ex A043) presso l'Università di Roma la Sapienza.

Pertanto per i punteggi raggruppati nella categoria A al ricorrente sono stati correttamente assegnati 9,6 punti.

Il secondo gruppo di titoli valutabili, quello Sub B, riguarda i punteggi assegnabili ai candidati per titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso (abilitazione).

Al punto B.5.1 è prevista l'assegnazione di 5 punti per il possesso del titolo di Dottorato di ricerca.

Al punto B.5.8 è prevista l'assegnazione di 0,5 punti per il possesso di un diploma di perfezionamento o master universitario di I o II livello con esame finale.

Il terzo gruppo di titoli valutabili, quello sub C, è rappresentato dalle pubblicazioni curate, e viene distinto in C.1.1, che prevede 1 punto ogni libro o parte di libro da cui risulti l'apporto del candidato e C.1.2, che prevede 0,20 punti per ciascun articolo pubblicato in rivista dal candidato.

Infine il quarto ed ultimo gruppo di titoli è rappresentato dal punto D, relativo ai titoli di servizio, ove si prevede l'assegnazione di 0,70 punti per ciascun anno di insegnamento nella specifica classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale, prestato nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado.

Al ricorrente, come detto, nel marzo 2017 sono stati riconosciuti 9,6 punti. Tale punteggio deve necessariamente afferire ai punteggi sub A poiché tali punteggi, essendo riconosciuti per il possesso del titolo di accesso (abilitazione specifica), non potevano non essere riconosciuti.

Con Pec del 26/03/2017 il ricorrente proponeva reclamo avverso la determinazione del punteggio per i titoli, riallegando tutta la documentazione rilevante. (doc n. 6)

In particolare il ricorrente chiedeva l'assegnazione di ulteriori 10,6 punti articolati secondo lo schema che segue:

- 5 punti per il conseguimento del dottorato di ricerca in Italianistica;
- 0,5 punti per la frequentazione ed il conseguimento del master di II livello in "Storia e forme della letteratura italiana";
- 3 punti per le pubblicazioni;
- 2,1 punti per il servizio prestato.

Non ottenendo risposta il ricorrente rinviava nuovamente il reclamo in data 15/5/2017 (doc n. 7);

Quindi con nota 6093 del 10/05/2017 (ma consegnata con raccomandata n. 138638759908 solo il 18/05/2017) l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio faceva sapere al ricorrente che il reclamo proposto in data 25 marzo 2017 era stato accolto e che la graduatoria modificata era in corso di elaborazione (doc n. 8).

Infine, in data 5 luglio 2017 veniva pubblicata la graduatoria corretta nella quale il ricorrente figura in posizione 71/859. Da tale graduatoria si evince che al ricorrente siano stati assegnati ulteriori 5,5, punti.

Pertanto il reclamo del prof. Princiotta risulta essere stato accolto parzialmente poiché allo stesso, con riferimento ai titoli, sono stati assegnati ulteriori 5,5, punti anziché 10,6 come richiesto o comunque 9,9 se si considerano validi solamente due anni di insegnamento con contratto a tempo determinato (punteggio sub D).

Al ricorrente, quindi, sono stati evidentemente riconosciuti i punteggi relativi a dottorato di ricerca (5 punti) e master (0,5 punti) ma non quelli relativi a pubblicazioni e servizio.

Infatti il ricorrente ha pubblicato i seguenti scritti (nel caso di scritti collettivi si indica il dettaglio delle pagine a firma del ricorrente):

C. Princiotta, *Quasimodo, Salvatore*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 85, *Ponzone-Quercia*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2016, pp. 827-831 [Codice: 978-88-12-00032-6] [parte di libro]

C. Princiotta, *Profilo di Piccini come Jarro*, in *Giulio Piccini (Jarro) tra Risorgimento e Grande Guerra (1849-1915)*, a cura di F. Luciola, Pisa, ETS, 2016, pp. 5-15 [Codice: 978-884670000-0] [parte di libro]

C. Princiotta, «*Se dal mio disordine nascesse un ordine nuovo...*». *L'utopia metrica di Amelia Rosselli*, in *Eredità e attualità poetica di Amelia Rosselli*, a cura di M.M. Kublas, E.

- Murrall, «Quaderni del '900», XVI, 2016, pp. 49-59 [Codice: 978-88-6227-882-9] [articolo]
- C. Princiotta, *Dario Bellezza negli anni Ottanta: Serpenta (1987)*, in *La poesia italiana degli anni Ottanta. Esordi e conferme*, a cura di S. Stroppa, Lecce-Brescia, Pensa Multimedia, 2016, pp. 167-182 [Codice: 978-88-6760-326-8] [parte di libro]
- C. Princiotta, *I poeti del dopo Montale*, in *Versi all'acquaforte. Venti "poeti illustrati" di Franco Riva*, a cura di A. Giammei, B. Anceschi, I. Campeggiani, N. Lucchi, C. Princiotta, «Arabeschi», 5, 2015, pp. 217-224 [Codice: 2282-0876] [articolo]
- C. Princiotta, *Dante DNA della poesia? Etica e lingua dopo il '68*, in *La funzione Dante e i paradigmi della modernità*, Atti del XVI Convegno Internazionale della MOD, (Roma, LUMSA, 10-13 giugno 2014), a cura di P. Bertini Malgarini, N. Merola, C. Verbaro, Pisa, ETS, 2015, pp. 893-900 [Codice: 9788846743657] [parte di libro]
- C. Princiotta, *La scuola dei viventi. Il tragico in De Angelis e Anedda*, in *I cantieri dell'italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo*. Atti del XVII congresso dell'ADI – Associazione degli Italianisti (Roma, Sapienza, 18-21 settembre 2013), a cura di B. Alfonzetti, G. Baldassarri, F. Tomasi, Roma, Adi editore, 2014 [Codice: 9788890790546] [parte di libro]
- C. Princiotta, *Primi poeti del dopo Montale*, in *Lettere in classe. Percorsi didattici del TFA di area letteraria della Sapienza*, a cura di P. Cantoni, S. Tatti, Roma, Sapienza Università Editrice, 2014, pp. 163-174 [Codice: 978-88-98533-28-2] [parte di libro]
- C. Princiotta, *Il sentimento storico del tragico in Residenze invernali*, in *Esodi ed esordi. Passi di poesia dentro il principio: Antonella Anedda*, «Atelier», 63, 2012, pp. 51-56 [Codice: 1128-2584] [articolo]
- C. Princiotta, *Poesia in pensiero: uno dei modi di scrivere dopo Auschwitz*, in *Il discorso morale nella letteratura italiana. Tipologie e funzioni*, a cura V. Guarna, F. Luciolì, P.G. Riga, Roma, Bulzoni, 2011, pp. 215-223 [Codice: 1724-3653] [parte di libro]
- C. Princiotta, *I libri del 2009 e del 2010*, in *Poesia 2010-2011. Annuario*, a cura di P. Febbraro, M. Marchesini, Roma, Perrone, 2011, pp. 163-277: M. Cucchi, *Vite pulviscolari* (Milano, Mondadori, 2009), pp. 197-198; M. Luzi, *Lasciami, non trattenermi. Poesie ultime*, a cura di S. Verdino (Milano, Garzanti, 2009), pp. 228-229 [Codice: 978-88-6004-174-6] [parte di libro]
- C. Princiotta, Nota critica ad A. Rosselli, *Cinque poesie per Documento*, a cura di B. Frabotta, C. Princiotta, in *Almanacco dello Specchio 2009*, a cura di M. Cucchi, A. Riccardi, Milano, Mondadori, 2010, pp. 33-35 [Codice: 978-88-04-59802-2] [parte di libro]

C. Princiotta, *I libri del 2008*, in *Poesia 2009. Annuario*, a cura di P. Febbraro, G. Manacorda, Roma, Gaffi, 2009, pp. 271-344: C. Damiani, *Sognando Li Po* (Genova, Marietti 1820, 2008), pp. 296-297; G. Fantato, *Codice terrestre* (Milano, La Vita Felice, 2008), pp. 304-305; R. Roversi, *Tre poesie e alcune prose* (Roma, Sossella, 2008), pp. 331-333 [Codice: 978-88-6165-066-4] [parte di libro]

C. Princiotta, *Amelia Rosselli e la genesi di Impromptu*, «Poeti e Poesia», 15, 2008, pp. 172-181 [Codice: 2035-9535] [articolo]

C. Princiotta, *I libri del 2006 e del 2007*, in *Poesia 2007-2008. Annuario*, a cura di P. Febbraro, G. Manacorda, Roma, Gaffi, Roma 2008, pp. 283-352: A. Anedda, *Dal balcone del corpo* (Milano, Mondadori, Milano 2007), pp. 285-286; P. Cappello, *Assetto di volo. Poesie 1992-2005*, a cura di A. De Simone (Milano, Crocetti, 2006), pp. 292-294; G. D'Elia, *Trovatori* (Torino, Einaudi, 2007), pp. 302-303; B. Frabotta, *I nuovi climi* (Brunello, Stampa, 2007), pp. 308-309; V. Magrelli, *Disturbi del sistema binario* (Torino, Einaudi, 2006), pp. 315-316; A. Manstretta, *La dolce manodopera* (Milano, Moretti & Vitali, 2006), pp. 317-318; M. Mari, *Cento poesia d'amore a Ladyhawke* (Torino, Einaudi, 2007), pp. 322-323; C. Ortesta, *La passione della biografia* (Roma, Donzelli, 2006), pp. 329-330; T. Rossi, *Cronaca perduta* (Milano, Mondadori, 2006), pp. 340-341 [Codice: 978-88-6165-035-0] [parte di libro]

C. Princiotta, *Gli eterni lavori di Biancamaria Frabotta*, «Poeti e Poesia», 6, 2005, pp. 216-222 [Codice: 2035-9535] [articolo]

La Roma di Dario Bellezza, in *Geografie della modernità letteraria*, Atti del XVII Convegno Internazionale della MOD (Università per Stranieri di Perugia – Università di Perugia, 10-13 giugno 2015), a cura di S. Sgavichia, M. Tortora, Pisa, ETS, 2017, t. II, 57-64 [Codice: 978-884674550-7] [parte di libro]

Da Nomi distanti a Notti di pace occidentale: le poesie di risposta nell'opera di Anedda, in *La letteratura della letteratura*, Atti del XV Convegno Internazionale della MOD (Sassari-Alghero, 12-15 giugno 2013), a cura di A.M. Morace, A. Giannanti, Pisa, ETS, 2017, t. I, 593-604 [Codice: 978-884674469-2] [parte di libro]

Al Prof. Princiotta la Commissione avrebbe dovuto assegnare ulteriori 3 punti (massimo assentibile per le pubblicazioni).

Con riferimento ai Titoli di Servizio (sub D) DM 94/2016) al ricorrente dovevano essere riconosciuti ulteriori 1,4 punti. Infatti, limitatamente ai titoli valutabili, il ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati nelle seguenti scuole:

- Anno scolastico 2013 – 2014 Liceo Linguistico paritario “Alberto Moravia” di Guidonia Montecelio (RM) come docente di discipline letterarie e latino dal 16/10/2013 al 15/07/2014;
- Anno scolastico 2014 – 2015 Liceo Linguistico paritario “Alberto Moravia” di Guidonia Montecelio (RM) come docente di discipline letterarie e latino dal 11/09/2014 al 30/06/2015 per complessive 12 ore settimanali;
- Anno scolastico 2014 – 2015 Liceo Ginnasio Statale “Terenzio Mamiani” di Roma come docente di discipline letterarie e latino dal 03/11/2014 al 03/07/2015 per complessive 8 ore settimanali;

Pertanto al ricorrente dovevano essere assegnati ulteriori 4,4 punti (3 per le pubblicazioni e 1,4 per i titoli di servizio) che gli avrebbero garantito una posizione ben più alta in graduatoria con tutto ciò che ne consegue.

In data 7 luglio 2017 il prof. Princiotta chiedeva all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio il dettaglio dei punti assegnati in sede di correzione della graduatoria ma non riceveva alcuna risposta.

La graduatoria stilata dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio a seguito della correzione, pubblicata in data 05/07/2017, è illegittima e deve essere corretta nel senso sopra indicato per i seguenti

Motivi

Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.

Violazione di legge art. 8 DDG 106 del 23/02/2016 e della tabella di valutazione titoli allegata al Decreto Miur n. 94 del 23/02/2016;

Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e segnatamente: travisamento dei fatti, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Violazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/90.

L’art. 8 del bando di concorso (DDG 106/2016) prevede espressamente che i titoli valutabili siano quelli di cui al DM 94 del 23 febbraio 2016.

Il suddetto DM prevede, limitatamente a quanto di interesse, le seguenti griglie di punteggi:

Il punteggio per il titolo di accesso, quello sub A.2, attiene al possesso dell’abilitazione.

Il paragrafo A.2.1 stabilisce le modalità di assegnazione del punteggio al concorrente con abilitazione specifica, parametrandolo al voto ottenuto in quella sede. Con riferimento a ciò sono stati assegnati al ricorrente 4,60 punti per il criterio sub A.2.1 (il voto di abilitazione è 98/100; applicando la formula prevista dal Decreto si avrà: $98 - 75 = 23$; $23:5 = 4,6$)

Il paragrafo A.2.2 prevede l'assegnazione di ulteriori 5 punti nel caso l'abilitazione sia stata conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami.

Con riferimento a ciò sono stati assegnati al ricorrente 5 punti, avendo lo stesso frequentato un Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso A011 (ex A051), A012 (ex A050) e A022 (ex A043) presso la Sapienza – Università di Roma.

Il Tirocinio Formativo Attivo è un corso abilitante alla docenza cui si accede per concorso e che prevede il superamento di un esame finale; lo stesso rientra quindi nella previsione di cui al punto A.2.2 del DM 94/2016.

Pertanto per i punteggi raggruppati nella categoria A al ricorrente sono stati correttamente assegnati 9,6 punti.

Il secondo gruppo di titoli valutabili, quello Sub B, riguarda i punteggi assegnabili ai candidati per titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso (abilitazione).

Al ricorrente, inoltre, sono stati assegnati 5 punti per il possesso del titolo di Dottorato di ricerca (punto B.5.1) e 0,5 punti per il possesso di un diploma di perfezionamento o master universitario di I o II livello con esame finale (punto B.5.8).

Il terzo gruppo di titoli valutabili, quello sub C, è rappresentato dalle pubblicazioni curate, e viene distinto in C.1.1, che prevede 1 punto ogni libro o parte di libro da cui risulti l'apporto del candidato e C.1.2, che prevede 0,20 punti per ciascun articolo curato dal candidato. Per i titoli sub C sono assegnabili massimo 3 punti. Al ricorrente non sono stati assegnati punti per tale categoria di titoli.

Infine il quarto ed ultimo gruppo di titoli è rappresentato dal punto D, relativo ai titoli di servizio, ove si prevede l'assegnazione di 0,70 punti per ciascun anno di insegnamento (almeno 180 giorni continuativi di servizio) nella specifica classe di concorso, prestato nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Anche con riferimento a tale categoria di titoli non sono stati assegnati punti al ricorrente.

La valutazione fatta dalla Commissione giudicatrice in prima istanza nonché quella fatta dopo il reclamo del ricorrente sono profondamente viziate e la seconda deve essere rettificata attraverso l'assegnazione di ulteriori 4,4 punti.

Al ricorrente spettano infatti ulteriori 3 punti (massimo assentibile) per le pubblicazioni che ha curato. Le stesse infatti, come si evince dall'elenco illustrato nella parte in fatto del presente gravame, sono numerose e tutte rilevanti ai fini del concorso di cui si tratta. In particolare si tratta di 18 pubblicazioni, 13 delle quali parti di libri, valutabili ai sensi del punto C.1.1 del DM 94/2016, 1 punto ciascuna, mentre le ulteriori 5 pubblicazioni sono da considerare articoli valutabili 0,20 punti ciascuna.

Ciò detto al ricorrente sarebbero spettati 19 punti per le pubblicazioni da ridursi a 3 in considerazione del limite previsto dal DM 94/2016. Al contrario, senza addurre alcuna motivazione, l'Amministrazione non ha previsto alcun punteggio per tali titoli.

Come anticipato nella parte in fatto al ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati ulteriori 1,4 punti per i titoli di servizio.

Questi infatti, come si evince dalla disamina dei titoli di carriera esposta nella parte in fatto del presente ricorso, può vantare due anni (o comunque periodi ininterrotti superiori a 180 giorni) di attività di docenza in licei pubblici o paritari, in discipline letterarie e latino, che, secondo le regole di cui al punto D del DM 94/2016, valgono 1,4 punti (0,70 per ciascun anno).

Anche tali punti non sono stati assegnati al ricorrente.

Risulta evidente, nella specie, la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità nonché di efficienza e meritocrazia che presiedono le norme sui concorsi pubblici e la valutazione dei titoli di servizio ai fini del punteggio.

Non c'è stata infatti alcuna valutazione dei suddetti titoli, che pertanto sembra non siano entrati nel processo di assegnazione dei punteggi al ricorrente. Come se il possesso dei titoli in questione non fosse stato portato a conoscenza della commissione.

* * * * *

Qualora i titoli in possesso del ricorrente fossero stati valutati correttamente lo stesso avrebbe ottenuto 95,3 punti andandosi a collocare al posto 18 o 19 della graduatoria, anziché al posto ricoperto, ossia il 71.

Il provvedimento è decisamente lesivo della posizione giuridica del ricorrente il quale, nonostante si sia collocato favorevolmente nella graduatoria in questione, essendo nelle more stato immesso in ruolo, ha potuto scegliere l'istituto dove andare ad insegnare solo

successivamente a molti altri concorrenti (almeno 52), perdendo di fatto la possibilità di ottenere una cattedra in altro istituto di suo gradimento. Infatti l'art. 10 del bando di concorso (DDG 106/2016) prevede che il candidato utilmente collocato sia *“assunto secondo l'ordine di graduatoria ...”*

Inoltre il punteggio attribuito in sede di concorso incide sulla graduatoria dei docenti dell'istituto, in base alla quale i docenti possono perdere la cattedra assegnata qualora risulti un numero inferiore di classi rispetto a quanto previsto. Sostanzialmente quindi la graduatoria del concorso o meglio il punteggio ottenuto al concorso non solo incide sulla possibilità di scelta dell'istituto dove essere immesso in ruolo ma determina, per chi si trovi nelle ultime posizioni, come il ricorrente, la possibilità che in seguito all'accorpamento o alla soppressione di classi il docente con minor punteggio venga assegnato in tutto o in parte ad altro istituto o comunque debba svolgere la propria attività su più plessi scolastici, con enorme aggravio di energie lavorative.

L'effetto lesivo d'altra parte deve essere ricollegato alla pubblicazione della graduatoria corretta nel luglio 2017 poiché pochi giorni prima della scadenza del termine per l'impugnativa della prima graduatoria (quella del 25 marzo 2017) al ricorrente è stato comunicato (con la nota allegata sub. doc n. 8) l'esito favorevole del reclamo proposto, senza tuttavia che gli fossero comunicati i termini dell'accoglimento del reclamo, ossia né i punteggi corretti né la posizione ottenuta. Nella comunicazione si faceva però espresso riferimento alla correzione della graduatoria in corso ed all'accoglimento del reclamo proposto.

Questi, quindi, a fronte della comunicazione di accoglimento del reclamo ha ritenuto che l'effetto lesivo della graduatoria pubblicata nel marzo 2017 fosse stato eliminato e non ha correttamente impugnato il precedente provvedimento, ritenendolo ormai superato.

In effetti avendo la commissione rivalutato i titoli del ricorrente sulla base del reclamo proposto, la stessa ha di fatto tolto qualsiasi efficacia al provvedimento precedentemente pubblicato. Inoltre la sibillina comunicazione di accoglimento del reclamo, nella quale si dichiara l'esito favorevole senza però comunicare il punteggio assegnato ex novo, ha indotto il ricorrente a ritenere che tutti i punteggi omessi in prima battuta fossero stati calcolati. Il fatto che solamente 5,5 punti siano stati aggiunti al suo punteggio è stato scoperto dal ricorrente solamente quando è stata pubblicata la nuova graduatoria, oggetto della presente impugnativa.

È altresì evidente come l'omessa valutazione dei titoli di cui il concorrente è in possesso, e di cui lo stesso dichiara il possesso e produce i relativi documenti a supporto, si pone come gravissima violazione del principio di buon andamento della Pubblica

Amministrazione previsto dall'art. 97 della Costituzione. La mancata valutazione di elementi in grado di determinare un diverso punteggio nella graduatoria di un concorso pubblico deve considerarsi come violazione del principio della par condicio tra concorrenti, come travisamento dei fatti, nonché come difetto di motivazione e di istruttoria. Pertanto il comportamento della commissione giudicatrice nei confronti dell'attuale ricorrente è viziato da eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.

Inoltre la mancata risposta alle numerose comunicazioni del ricorrente si pone come grave lesione di tutte le norme poste a base del rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione. In particolare il ricorrente ha chiesto in diverse occasioni l'accoglimento del reclamo nonché i criteri usati per l'assegnazione dei punti ma non gli è mai stato risposto se non con la comunicazione allegata sub doc n. 8. Le norme di legge su partecipazione e trasparenza nel caso di specie risultano quindi gravemente frustrate dal comportamento dell'Amministrazione resistente.

* * * * *

Istanza istruttoria

Si chiede che codesto Tribunale disponga l'acquisizione di tutti gli atti utili e necessari ai fini del decidere, ed in particolare i verbali della Commissione giudicatrice in sede di valutazione del reclamo del ricorrente.

* * * * *

Istanza di sospensione

Con riferimento al *fumus boni iuris* le argomentazioni proposte nel presente ricorso appaiono assolutamente sufficienti a riconoscere la presenza del citato requisito.

Quanto al *periculum in mora* si evidenzia che, come già rappresentato, il ricorrente è stato immesso nei ruoli in base alla carente valutazione dei titoli in suo possesso ma qualora ottenesse una migliore collocazione potrebbe scegliere l'istituto dove insegnare tra una più ampia gamma di istituti.

Ancora più grave appare inoltre il rischio che il ricorrente possa essere trasferito d'ufficio nel caso in cui venga accorpata o soppressa una classe. Infatti il Prof. Princiotta, sulla base del punteggio ottenuto al concorso di cui è causa occupa l'ultimo posto della graduatoria interna all'istituto presso il quale è stato immesso in ruolo (RMIS10200L - VIA LENTINI 78 (LAZ0000004). Nel caso in cui si debba provvedere all'accorpamento o alla soppressione anche di una sola classe il ricorrente perderebbe la cattedra interna, rendendosi necessario un completamento esterno in altro istituto, o comunque

rischierebbe seriamente di vedersi divise le ore lavorative settimanali su più plessi del medesimo istituto.

Tale rischio, concreto ed attuale in occasione della formazione delle classi, non può dirsi fugato ad anno già in corso poiché gli accorpamenti e le soppressioni di classi, in particolare per le meno numerose, possono sempre essere fatti.

* * * * *

Con riferimento alla controinteressata si evidenzia che la Prof.ssa Ponzo si è collocata alla posizione 62 della graduatoria rettificata con punteggio 91,6. La stessa è stata immessa in ruolo nel medesimo istituto del ricorrente e qualora il presente ricorso venisse accolto la stessa retrocederebbe all'ultimo posto della graduatoria interna di istituto, in quanto scavalcata dal ricorrente.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso

Chiede

All'ecc.mo TAR adito, l'accoglimento, previa sospensione, del presente ricorso e per l'effetto che sia ordinato all'Amministrazione resistente la correzione della graduatoria scaturita dalla procedura concorsuale bandita con DDG 106 del 23/02/2016, con conseguente correzione della graduatoria interna di istituto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai fini dell' 14 del T.U. delle spese di giustizia – dpr 115\02 - si dichiara che il ricorrente dispone di un reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, che non supera l'importo di euro 34.585,23 e che pertanto il presente ricorso è esente dal pagamento del Contributo Unificato.

Si dichiara inoltre che l'indirizzo di pec cui inviare le comunicazioni di cui all'art. 136 c.p.a. è: ettorecorsale@ordineavvocatiroma.org e che il numero di fax da utilizzare per lo stesso motivo è: 06.37511142.

Roma 28.09.2017

Avv. Ettore Corsale